N. 88 / D. 28 GEN. 1998
SEZIONE DI PADOVA
Cl. 106.VIII.3N
SCADE IL 28 FEB. 1998

CENTRO REGIONALE DI CONTROLLO
Sez. di Padova

ORIGINALE

COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di I^ convocazione

OGGETTO

Approvazione regolamento sui diritti di partecipazione del cittadino.

L'anno millenovecentonovantaotto addì ventidue del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti, n° 214 in data 15-01-98 tempestivamente notificati si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

COGNOME NOME	P	G	I
Sindaco BERGAMASCO EGIDIO	X		
Consigliere BURATTIN GRAZIANO	X		
Consigliere SALVO' MORENO	X		
Consigliere GARBO CLAUDIO	X		
Consigliere GREGGIO GIUSEPPE	X		
Consigliere CHIODETTO URBANO	X		
Consigliere CENCHIO GIORGIO	X		
Consigliere CORRAZZA ISAIA PRIMO		X	
Consigliere VAROTTO MICHELA	X		
Consigliere CARRARO EMANUELA		X	
Consigliere CALTAROSSA MADDALENA	X		
Consigliere VALANDRO MARIA CRISTINA	X		
Consigliere PAGGIARO GABRIELE		X	
Consigliere LITTAME' VINCENZO	X		
Consigliere MARCON NICOLA	X		
Consigliere FUSARI CLAUDIO	X		
Consigliere CARMINATI FRANCO	X		

Il Sig. BERGAMASCO DR. EGIDIO in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. VAROTTO MICHELA , CALTAROSSA MADDALENA , FUSARI CLAUDIO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato iscritto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno a' sensi art. 55 L. 142/90. Registrato impegno il 22-01-98 n.
Emesso Mandato n. del

IL RAGIONIERE
COLMO OTTORINO

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BERGAMASCO DR. EGIDIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
BURATTIN ING. GRAZIANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINO DR. SALVATORE

N. 37 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi
dal 27-01-98
al 11-02-98
addì 27-01-98
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINO DR. SALVATORE

N° 130 REG. PUBBL.
RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI
DAL 03 MARZO 1998 AL 18 MARZO 1998
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARINO DR. SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge, senza opposizioni o reclami

a) trasmessa in data 27 GEN. 1998 al C.R.C. sez. di Padova, e dallo stesso assunta al n. 88 in data 28 GEN. 1998
rich. chiar. C.R.C. interl. del n.
risposta nota/delibera del n.

b) non soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art.45 L. 142/90.

E' DIVENUTA ESECUTIVA
lì 27 FEB 1998
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARINO DR. SERGIO

COMUNE DI DUE CARRARE - PROVINCIA DI PADOVA

delibera di C.C. n. 3 del 22.1.1998

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Lì 22.1.1998

COMUNE DI DUE CARRARE - PADOVA

I RESPONSABILI DEI SERVIZI
Liera Eleonora

Bazzan Anna

Oggetto: Approvazione regolamento sui diritti di partecipazione del cittadino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. 142 dell'8.6.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento sui diritti di partecipazione del cittadino predisposto dalla commissione statuto;

Dopo discussione in cui vengono apportate modifiche al testo proposto;

Visti i pareri di regolarità tecnica, dei responsabili dei servizi interessati;

con votazione unanime:

d e l i b e r a

1) di approvare il regolamento sui diritti di partecipazione del cittadino, composto di n. 21 articoli allegato a) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di provvedere ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, alla ripubblicazione del regolamento all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni specificando che lo stesso entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.

Il presente atto è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17 comma 33 della L. 127/1997

3 22 GEN 1998

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO

CAPO I - PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Partecipazione e Informazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, in attuazione di quanto disposto dal Titolo II dello Statuto del Comune.

2. In particolare, sono disciplinate le seguenti forme di partecipazione popolare:

a) istanze rivolte al Sindaco (art.14);

b) petizioni rivolte agli organi dell'amministrazione (art.15);

c) proposte per l'adozione di atti amministrativi (art.16) ;

d) associazionismo (art.17) ;

e) organismi di partecipazione (art.18) ;

f) la consultazione dei cittadini (art.19) ;

g) il Referendum consultivo (art.20) .

Art. 2 - Modalità di raccolta delle richieste

1. Le comunicazioni rivolte al Sindaco previste per le varie forme di partecipazione dallo Statuto e dal presente Regolamento, vengono presentate in carta libera, sono sottoscritte e indicano il recapito e numero di telefono del firmatario, eventualmente portavoce di un comitato, a cui deve essere data la risposta.

Nel caso i firmatari siano più di uno deve essere indicato un referente, se diverso dal primo firmatario.

2. Per ciascun firmatario è richiesta l'indicazione, in stampatello, del Cognome, Nome, data di nascita, via, numero civico e la data di sottoscrizione seguita dalla firma.

3. Le firme, nel numero previsto dallo Statuto, devono essere state raccolte nell'arco dei 30 giorni precedenti il deposito.

4. La richiesta deve essere formulata in maniera tale che ciascun firmatario possa apporre la propria firma su un modulo contenente, almeno in sunto, il testo della comunicazione. La firma deve essere apposta in forma tale che possa essere riscontrabile dal documento di Identità in caso di controllo.

5. Le comunicazioni indirizzate al Sindaco possono essere presentate tramite l'ufficio protocollo che rilascerà ricevuta, o tramite raccomandata A.R.

Art. 3 - Istanze

1. Conformemente a quanto previsto dall'Art. 14 dello Statuto i cittadini, singoli od associati, possono presentare al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. Le istanze o interrogazioni vengono presentate con le modalità previste nell'art.2 del presente regolamento.

3. Il Sindaco, il Segretario, il Direttore Generale, se presente, oppure il responsabile del servizio interessato esaminano l'istanza e rispondono per iscritto appena possibile e comunque non oltre il termine previsto dallo Statuto.

4. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa, informalmente, tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunque comunicazione scritta.

5. In base alla natura dell'interrogazione, e a discrezione del Sindaco, la risposta potrà essere fornita oltre che per iscritto al richiedente anche pubblicamente tramite il notiziario comunale.

Art. 4 - Petizioni

1. Conformemente a quanto previsto dall'Art. 15 dello Statuto i cittadini, singoli od associati, possono presentare al Sindaco petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Le petizioni vengono presentate con le modalità previste nell'art.2 del presente regolamento.

3. Il Sindaco, il Segretario, il Direttore Generale, se presente, oppure il responsabile del servizio interessato esaminano la petizione e rispondono per iscritto appena possibile e comunque non oltre il termine previsto dallo Statuto.

4. La Segreteria comunale cura la raccolta delle petizioni presentate all'Amministrazione comunale e delle risposte rese al soggetto o comitato promotore.

5. Il consigliere che vorrà chiedere ragione al Sindaco dell'eventuale ritardo nella risposta potrà sollevare la questione in Consiglio Comunale richiedono che l'argomento venga inserito, nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

6. In base alla natura della petizione, e a discrezione del Sindaco, la risposta potrà essere fornita, oltre che per iscritto al richiedente, anche pubblicamente tramite il notiziario comunale.

Art. 5 - Proposte

1. Conformemente all'art. 16 dello Statuto, gli elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. Le proposte vengono presentate con le modalità previste nell'art.2 del presente regolamento.

3. Nell'ipotesi in cui la proposta manchi di adeguato supporto documentale, l'organo competente potrà richiedere ulteriore documentazione.

4. In base alla natura della proposta, e a discrezione del Sindaco, l'esito dell'iniziativa potrà essere fornito anche pubblicamente tramite il notiziario comunale.

Art.6 - Consultazione dei cittadini

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 19 dello statuto anche gli elettori possono richiedere la consultazione dei cittadini.

2. Le richieste vengono presentate con la modalità prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

3. Il Consiglio comunale, nella deliberazione in cui indice la consultazione, ne determina l'oggetto e ne stabilisce le modalità di svolgimento e la durata.

4. Il quesito viene formulato sulla base delle indicazioni stabilite dal Consiglio comunale in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa sul punto di vista del cittadino.

5. La consultazione potrà avvenire con la convocazione di un'assemblea, per mezzo di questionari o in atre forme.

6. La consultazione per mezzo di questionario avviene sulla base di un quesito formulato su una scheda che verrà recapitata agli elettori interessati.

7. Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura e di trasmettergli le risultanze della consultazione.

8. Il responsabile del procedimento cura la tutela della riservatezza e garantisce la non identificazione del voto.

9. In caso di consultazione inviata direttamente a ciascun cittadino interessato, la scheda dovrà contenere l'indicazione del termine e del luogo cui farla pervenire. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e vengono effettuate subito dopo la scadenza del termine di presentazione delle schede, a cura del responsabile del procedimento coadiuvato da due o più scrutatori da lui designati ed assistito da un rappresentante del comitato promotore.

A conclusione dello spoglio l'esito viene immediatamente verbalizzato a cura del Segretario comunale, riportando anche il numero di elettori che si sono espressi.

10. Per la convocazione di un'assemblea ai fini di una consultazione dei cittadini, si procederà con un avviso pubblico ed altre forme di comunicazione che saranno stabilite dal Consiglio Comunale all'atto dell'indizione della consultazione.

Il quesito oggetto della consultazione viene consegnato personalmente agli elettori partecipanti.

Per garantire la corretta espressione delle posizioni, i partecipanti si potranno iscrivere a parlare in qualsiasi momento e avranno a disposizione massimo dieci minuti a testa per la loro esposizione. Alla fine possono brevemente intervenire anche altri partecipanti. Il responsabile del procedimento dovrà fissare un tempo massimo entro cui terminare gli interventi. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate durante l'assemblea stessa a cura del responsabile del procedimento coadiuvato da due o più scrutatori. A conclusione dello spoglio l'esito viene immediatamente comunicato ai presenti e verbalizzato a cura del Segretario comunale o dalla persona da lui designata.

Art. 7 - Referendum consultivo

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, terzo comma, gli elettori, tramite un comitato promotore, possono richiedere la consultazione referendaria.

2. La consultazione referendaria viene richiesta con le modalità previste dall'art. 2 del presente regolamento.

3. La richiesta deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro e determinare la volontà univoca dei votanti.

4. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, anche con manifesti da affiggersi all'albo pretorio almeno trenta giorni prima della consultazione referendaria.

Art. 8 - Modalità di svolgimento del referendum consultivo

1. La Giunta comunale stabilisce gli stanziamenti necessari e gli spazi da destinare all'affissione individuandoli, di norma, tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.

2. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco, sulla base dei seggi elettorali o attraverso l'accorpamento degli stessi.

3. Ciascun seggio é composto da un responsabile nominato dal Sindaco e da scrutatori in numero adeguato ad espletare le operazioni di voto, scelti secondo le procedure delle elezioni amministrative.

4. Il responsabile del seggio assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario, garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto.

5. Un responsabile del procedimento referendario, nominato dal Sindaco, sovrintende e coordina tutte le fasi del procedimento medesimo, in collaborazione con i settori interessati.

6. In particolare, il responsabile del procedimento:

a) si avvale degli altri uffici;

b) predispone le misure opportune per garantire la sorveglianza dei seggi, anche a mezzo della Polizia municipale.

7. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, risultanti dall'ultima revisione o che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno di votazione.

Art. 9 - Modalità di votazione del referendum consultivo

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale e segreto.

2. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto.

3. Il voto può essere espresso:

a) attraverso scheda su cui sono stampati integralmente i quesiti referendari;

b) attraverso una tastiera, situata all'interno dei seggi, predisposta per consentire all'elettore di votare elettronicamente;

4. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma precedente, l'elettore deve poter visualizzare distintamente, sulla scheda o sullo schermo, il quesito o i quesiti referendari.

5. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una domenica, secondo quanto stabilito nell'atto di indizione.

6. Durante tale periodo, il responsabile del seggio cura la custodia delle schede e dei materiali elettorali. A tal fine, il responsabile del procedimento con proprio atto individua la dotazione di ciascun seggio, i luoghi dove possono essere conservati i materiali elettorali, onde garantire la sicurezza e la riservatezza delle schede.

7. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità, attraverso la conoscenza diretta oppure, se attivata, attraverso la carta telematica.

8. Il responsabile del procedimento, al termine delle operazioni di voto, accerta il numero dei votanti.

Art. 10 - Operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio comunque non oltre le ventiquattro ore dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto, dal responsabile del seggio e da coloro che abbiano svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi al responsabile del procedimento.

2. I rappresentanti di ciascun comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum attrezzato per l'occasione.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi, il responsabile del procedimento, avvalendosi di almeno due persone dallo stesso individuate, procede alla verifica dei risultati.

4. Delle operazioni di cui al comma precedente è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno resta depositato presso la Segreteria generale, uno trasmesso al Sindaco, per la proclamazione dei risultati del referendum e uno depositato presso l'ufficio comunale per i referendum.

5. Il responsabile del procedimento trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio a lui pervenuti prima del termine della verifica dei risultati.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO

Art. 11 - Associazionismo e Partecipazione

1. Sono considerate libere forme associative ai sensi dell'art.6, I comma della legge 8.6.1990 n.142 tutti gli organismi liberamente costituiti ed operanti nel territorio del Comune di Due Carrare che presentino le caratteristiche :

a) assenza di scopo di lucro;

b) democracità della struttura associativa;

c) riferimento degli scopi sociali ai valori riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto del Comune di Due Carrare.

2. Ai fini della valorizzazione delle associazioni il Comune di Due Carrare prescinde dalla forma giuridica da esse prescelta come più adeguata al perseguimento dei propri fini.

3. Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione del presente regolamento i partiti politici , nonché i movimenti e le aggregazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative.

Art. 12 - Istituzione dell' Albo e Diritti delle libere forme associative

1. E' istituito nel Comune di Due Carrare l'Albo comunale per le libere forme associative. L'iscrizione nell'Albo è condizione per l'esercizio dei diritti riconosciuti alle libere forme associative dal presente Regolamento.

2. Hanno titolo per la iscrizione nel suddetto Albo le libere forme associative che siano in possesso dei requisiti previsti e che inviino al Sindaco copia dell'atto costitutivo legalmente valido, accompagnato dalla compilazione di un apposito modulo - allegato in calce - contenente le fondamentali informazioni sulla realtà associativa (data di costituzione, numero degli aderenti, risorse finanziarie, breve relazione sulla attività svolta e che si intende svolgere).

3. Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, il Sindaco comunica all'associazione interessata l'iscrizione nell'Albo oppure il motivato provvedimento di diniego di iscrizione.

4. Decorso tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'associazione si intende iscritta.

5. La cancellazione dall'Albo avviene per perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione oppure su richiesta dell'associazione.

6. In caso di accertata perdita dei requisiti, la cancellazione viene disposta dal Sindaco con provvedimento motivato.

7. I motivi del provvedimento vengono prontamente comunicati all'associazione interessata che può controdedurre entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione.

8. Le libere forme associative hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Due Carrare e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti.

9. Si intendono per documenti amministrativi in genere sia gli atti o provvedimenti formalmente adottati che gli atti preparatori a rilevanza interna, quale sia la forma di rappresentazione utilizzata.

10. Le condizioni, le modalità, i termini per l'esercizio del diritto di accesso, nonché i casi di esclusione, sono quelli stabiliti nell'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso al procedimento amministrativo e la partecipazione ad esso del cittadino.

11. In relazione al perseguimento dei propri scopi le libere forme associative hanno diritto di ottenere dal Comune di Due Carrare le informazioni e i dati di cui l'Amministrazione sia in possesso che riguardino in generale le condizioni di vita, dell'ambiente urbano e dei servizi.

12. Il Comune fornisce altresì alle libere forme associative, su loro richiesta, i dati di natura economica attinenti alle scelte di pianificazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, di natura sia ordinaria che straordinaria, nonché i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse tra i diversi settori di intervento ed i dati relativi ai costi di gestione dei servizi ed al loro andamento.

13. Le libere forme associative hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su materie attinenti ai propri scopi sociali.

14. L'interrogazione consiste nella domanda se un determinato fatto sia vero; se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco alcuna informazione; se il Sindaco abbia preso o intenda prendere decisioni o provvedimenti su determinate questioni.

15. Il Sindaco risponde per iscritto all'interrogazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'interrogazione.

16. Le libere forme associative possono presentare proposte all'Amministrazione Comunale.

17. In relazione alla esplicazione della propria attività le libere forme associative possono presentare reclami scritti agli uffici comunali di volta in volta interessati in ordine a disfunzioni, errori, omissioni o ritardi ad essi ascrivibili.

18. Il responsabile dell'Ufficio interessato fornisce le spiegazioni del caso entro il termine di giorni 30 dal ricevimento del reclamo. Decorso tale termine o qualora si ritenga insoddisfatta della spiegazione ricevuta, l'Associazione può rivolgersi al Sindaco.

Art. 13 - Forme di sostegno e servizi reali

1. Il Comune di Due Carrare sostiene e favorisce l'attività delle libere forme associative anche mediante l'erogazione di contributi finanziari e l'attivazione o promozione dei seguenti servizi:

a) messa a disposizione di alcune sedi e spazi per riunioni associative e per iniziative aperte al pubblico: l'uso di tali sedi e degli spazi di proprietà comunale, è soggetto a prenotazione scritta da parte delle associazioni sulla base del regolamento vigente. E' fatta salva la priorità per le iniziative organizzate dall'Ente;

b) assegnazione gratuita di appositi spazi di affissione pubblicitaria all'interno della Residenza Municipale e di Sedi decentrate della stessa;

c) riserva gratuita di uno spazio sui mezzi di informazione istituzionali dell'Amministrazione Comunale, che potrà essere autogestito dalle stesse associazioni;

d) concessione in uso precario, gratuito e temporaneo di attrezzature dell'Ente di uso non quotidiano e con caratteristiche non specialistiche. Tale concessione dovrà essere regolamentata fermo restando che non dovranno risultare a carico del Comune né oneri diretti, né oneri figurativi.

Art. 14 - Criteri per l'attribuzione delle forme di sostegno

1. Per l'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al precedente articolo, è necessario che l'iniziativa o l'attività rientri nei settori individuati prioritariamente negli indirizzi e programmi del Consiglio Comunale.

Sono criteri di priorità:

a) che l'iniziativa o l'attività presentata siano collegate con le strutture ed i servizi pubblici e/o con le altre organizzazioni in una logica di rete integrata individuata nell'ambito dei programmi annuali di attività del settore;

b) che l'attività o l'iniziativa si caratterizzi per l'originalità e l'innovabilità nell'ambito dei vari settori;

c) che l'attività o l'iniziativa presentate intervengano in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, culturale ed internazionale.

2. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività od iniziativa determinata può raggiungere il 100% del sostegno richiesto e deve essere erogato in tempi che consentano l'adeguata realizzazione delle medesime.

Art. 15 - Casi particolari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'albo di cui al precedente art. 9, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il territorio o che abbiano rilievo di carattere nazionale.

2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi particolari, adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà.

3. Le risorse finanziarie destinate ai casi particolari non possono superare il 15% degli stanziamenti riferiti alle forme associative del budget di settore.

Art. 16 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le associazioni e gli altri organismi privati iscritti nell'albo, possono presentare progetti e proposte, esplicitando le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento, la descrizione dell'iniziativa o delle attività, i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune, gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati, reso conto economico o, se tenuti alla presentazione, il bilancio dell'anno precedente ed il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.

Art. 17 - Esame della domanda

1. Le domande per ottenere i contributi, servizi, concessioni di strutture, beni strumentali, redatte secondo le modalità indicate al precedente art. 13, devono pervenire entro il mese di ottobre. Ad esse viene data risposta entro i successivi sessanta giorni specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.

2. Le domande, presentate su apposito modulo, vanno indirizzate al Sindaco.

3. La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è disposta dalla Giunta nei limiti di stanziamenti definiti, con provvedimento motivato.

4. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.

Art. 18 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;

b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 14 in particolare per quanto attiene al consuntivo;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte od integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 19 - Pubblicizzazione dei contributi concessi

1. L'Amministrazione Comunale, in occasione della pubblicazione del bilancio consuntivo, comunicherà:

a) l'elenco delle associazioni cui siano stati erogati contributi finanziari durante l'anno precedente;

b) l'ammontare degli stessi contributi;

c) l'iniziativa cui ciascun contributo era finalizzato.

Art. 20 - Collaborazione tra Comune e Libere Forme Associative

1. Nei settori di competenza comunale ed in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, tra Comune e libere forme associative iscritte nell'Albo Comunale, pur nel rispetto degli ambiti di competenza della legge 266/91, possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di:

a) attività affidate integralmente o parzialmente alle associazioni;

b) attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito di strutture comunali o dipendenti dal Comune;

c) attività ed interventi innovativi e sperimentali;

2. Le convenzioni regolano:

a) la durata del rapporto di collaborazione;

b) il contenuto e le modalità dell'intervento dell'Associazione;

c) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti.

3. Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale. In tal caso le associazioni di volontariato proponenti devono risultare iscritte all'Albo Comunale.

Art. 21 - Consultazione delle libere forme associative

1. La consultazione delle libere forme associative in relazione agli atti fondamentali della Amministrazione
Comunale si realizza con le seguenti modalità:

- indizione di una riunione annuale congiunta Comune e libere forme associative, convocata nei tempi opportuni per consentire anche l'esame e la formulazione di proposte in ordine al Bilancio comunale di previsione:

- indizione di riunioni straordinarie su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno un quinto delle associazioni iscritte nell'Albo per dibattere problemi di interesse generale per le comunità locali.

- audizioni, su problemi specifici, da parte delle competenti commissioni consiliari su richiesta dei rispettivi Presidenti.

2. Le libere forme associative iscritte nell'Albo Comunale, inoltre:- partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività; - possono proporre, programmi e iniziative di intervento nelle materie di loro interesse.

FAC-SIMILE DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

Al Sindaco del Comune di **Due Carrare**
Ilsottoscritto _____,
in qualità di _____
dell' _____ con sede in Due Carrare,
in Via _____, tel. _____

C H I E D E

ai sensi del regolamento relativo alle Libere Forme Associative di essere iscritto all'Albo comunale nella seguente sezione tematica:
- attività socio-sanitarie;
- impegno civile, tutela e promozione diritti umani;
- educazione;
- attività culturali;
- tutela ambiente;
- attività ricreative e sportive;

Si precisa che la propria attività è regolamentata da:
- Atto costitutivo;
- Statuto;
- altre forme di diritto privato

e che le finalità sono le seguenti:

e che le fonti di finanziamento utilizzate per l'attività sono:
- quote associative, contributi da Enti pubblici, privati, redditi patrimoniali,
- entrate da prestazioni o servizi;
- altri: _____

I soggetti legittimati a rappresentare l'Associazione sono i sigg.
_____
_____
Altre notizie utili:
_____
Due Carrare, _____ Firma _____

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.1998.

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 27 GEN. 1998 al 11 FEB. 1998

Inviata al CO.RE.CO. di Padova in data 27 GEN. 1998 prot.n. 485
dallo stesso assunta al prot. n. 88 in data 28 GEN. 1998

Divenuto esecutivo al CO.RE.CO in data 27 FEB. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Marino dr.Salvatore -

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni dal al

ENTRATO IN VIGORE IL

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Marino dr.Salvatore -

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.1998.

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 27 GENNAIO 1998 all'11 FEBBRAIO 1998

Inviata al CO.RE.CO. di Padova in data 27 GENNAIO 1998 prot. n. 485 dallo stesso assunta al prot. n. 88 in data 28 GENNAIO 1998.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Marino dr. Salvatore -

Divenuto esecutivo al CO.RE.CO in data 27 FEBBRAIO 1998.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Mariano dr. Sergio -

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 03 MARZO 1998 al 18 MARZO 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Mariano dr. Sergio -

ENTRATO IN VIGORE IL 19 MAR. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marino Dr. Salvatore